
Regolamento per la presenza del vessillo a cerimonie funebri

Disposizioni generali

Art. 1:

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina la presenza del vessillo in occasione di cerimonie funebri.

Art. 2:

Campo di applicazione

Articolo 54 – cpv. 2 dello Statuto.

Organizzazione generale

Art. 3:

Condizioni per la presenza

I desideri del defunto rispettivamente dei famigliari sono prioritari.
Per le cariche politiche fa stato il protocollo cantonale.

Art. 4:

Obbligo di presenza

Elenco delle funzioni che impongono la presenza del vessillo:

- milite attivo deceduto in servizio;
- comandante attivo di un Corpo pompieri affiliato alla FPT;
- dipendente della FPT;
- socio onorario della FPT;
- presidente, segretario e membri attivi della CCFI;
- i presidenti dei soci secondo l'articolo 6 – cpv. 2 dello Statuto.

Il Segretariato in modo proattivo contatta i famigliari per concordarne la presenza.

Art. 5:

Possibilità di presenza

Su specifica richiesta dei famigliari, di un Corpo Pompieri o per volontà testamentarie se ritenuto opportuno dal CD.

Art. 6:

Alfiere o picchetto d'onore

Il Segretariato è responsabile di organizzare la presenza dell'alfiere, di regola messo a disposizione dal Corpo Pompieri locale.

Un eventuale picchetto d'onore sarà deciso dal CD.

Art. 7:

Tenuta

Deve essere indossata l'uniforme cantonale.

**Art. 8:
Ritiro e consegna della bandiera**

La bandiera è depositata presso il Segretariato.
Deve essere ritirata e riconsegnata in quella sede.

**Art. 9:
Custodia**

La bandiera deve essere custodita con la necessaria cura. In caso di maltempo deve essere protetta dall'apposita custodia trasparente.

Indennità

**Art. 10:
Indennità**

Di principio, l'alfiere e i membri del picchetto d'onore sono indennizzati secondo regolamento sulle indennità della FPT.

Disposizioni finali

**Art. 11:
Disposizioni particolari**

Altre disposizioni o decisioni, a tutela della bandiera e del buon nome dei pompieri ticinesi, sono di esclusiva competenza del CD, sentito il Segretariato.

**Art. 12:
Entrata in vigore**

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio dei Comandanti nella seduta del 29.04.2021, entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.